



Titolo

Dichiarazioni lesive - art. 23, comma 1, CGS – art. 14, comma 1, lettera l) CGS – diritto di critica - reputazione dei propri tesserati - tutela rafforzata

Descrizione

Il CGS pone un'attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all'ordinamento statale, nel codice penale, nell'art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all'art. 4, comma 1, l'obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l'obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all'art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell'attenzione specifica prestata dal CGS), l'art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l'aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; la presenza nel CGS di due disposizioni *ad hoc*, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione (CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022); ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all'articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva; invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell'ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie *ad hoc* prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l'ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 111/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS; art. 4, comma 1 CGS; art. 14, comma 1, lettera l) CGS; art. 595 CP

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0111 CFA del 30 aprile 2024 (PI/Sig. Pierangelo Maugliani - A.S.D. Vicovaro)